

REGOLAMENTO INTERNO PER I LAVORI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO (CAL)

Articolo 1 (Finalità)

Articolo 2 (Organi)

Articolo 3 (Seduta di insediamento)

Articolo 4 (Elezione del Presidente e del Vicepresidente)

Articolo 5 (Elezione del Segretario)

Articolo 6 (Scrutinio)

Articolo 7 (Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente)

Articolo 8 (Attribuzioni del Segretario)

Articolo 9 (Attribuzioni e modalità di convocazione dell'Ufficio di Presidenza)

Articolo 10 (Sede)

Articolo 11 (Convocazione del CAL)

Articolo 12 (Delle sedute)

Articolo 13 (Validità delle sedute e delle deliberazioni del CAL)

Articolo 14 (Svolgimento delle sedute e delle votazioni)

Articolo 15 (Verbalizzazione)

Articolo 16 (Iniziativa legislativa)

Articolo 17 (Attività propositiva)

Articolo 18 (Pareri obbligatori)

Articolo 19 (Adozione dei pareri)

Articolo 20 (Tavoli di concertazione - Procedure)

Articolo 21 (Delega)

Articolo 22 (Struttura di supporto)

Articolo 23 (Revisione del Regolamento)

Articolo 24 (Norma di rinvio)

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo e dalla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (*Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali*), disciplina l'organizzazione, l'articolazione ed il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (di seguito denominato CAL).

Articolo 2

(Organi)

1. Sono organi del CAL:
 - a) il Presidente;
 - b) l'Ufficio di Presidenza;
 - c) il Consiglio.

Articolo 3

(Seduta di insediamento)

1. La seduta di insediamento del CAL è convocata dal Presidente del Consiglio regionale ed è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il componente più giovane funge da segretario.
2. La convocazione di cui al comma 1 è disposta dal Presidente del Consiglio regionale almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta ed è comunicata ai componenti del CAL per via telematica; la stessa è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
3. Nella seduta di insediamento il CAL elegge nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto da un Vicepresidente e da un Segretario.

Articolo 4
(Elezione del Presidente e del Vicepresidente)

1. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
2. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta dei componenti assegnati; a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
3. L'elezione del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Articolo 5
(Elezione del Segretario)

1. L'elezione del Segretario avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Articolo 6
(Scrutinio)

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è effettuato dal Presidente e dal Segretario provvisori.
2. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario è effettuato dal Presidente eletto coadiuvato dal Segretario provvisorio.

Articolo 7
(Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente)

1. Il Presidente rappresenta il CAL, ne organizza e ne coordina l'attività nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 dello Statuto regionale, dalla l.r. 41/2007 e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) presiede e convoca il CAL secondo le modalità di cui all'articolo 11, ne fissa l'ordine del giorno, ne apre e chiude le sedute, dirige e modera la discussione, assicura l'ordine e l'osservanza del presente Regolamento e organizza i lavori, per quanto possibile, secondo il metodo della programmazione. Concede la facoltà di parlare, pone questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato;
 - b) attesta l'avvenuta approvazione da parte del CAL delle proposte di iniziativa legislativa, dei pareri e dei documenti;
 - c) nomina, di volta in volta, sentito l'Ufficio di Presidenza, i due componenti del CAL che partecipano al tavolo di concertazione di cui all'articolo 13, comma 2, della l.r. 41/2007;
 - d) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e sovrintende alle funzioni ad esso attribuite assicurando il buon andamento dell'amministrazione interna del CAL;
 - e) cura i rapporti con il Consiglio regionale ed il suo Presidente;
 - f) cura i rapporti con il Presidente della Regione e con la Giunta;
 - g) cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e con i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell'Università e delle Istituzioni scolastiche;
 - h) cura i rapporti con le associazioni rappresentative delle autonomie locali con particolare riferimento alle attività istruttorie e deliberative del CAL;
 - i) designa uno o più relatori per le questioni e i pareri assegnati al CAL;
 - l) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti;

- m) può invitare alle sedute del CAL soggetti esterni, in rappresentanza di enti o associazioni e/o esperti nella materia in discussione al CAL;
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Vicepresidente svolge le funzioni che il Presidente intende delegargli per un tempo determinato.
 4. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vicepresidente, la presidenza delle sedute del CAL è assunta, limitatamente alla durata dell'assenza o dell'impedimento, dal componente più anziano di età.

Articolo 8 (Attribuzioni del Segretario)

1. Il Segretario assiste in modo continuativo ai lavori del CAL prendendo posto nel banco della Presidenza.
2. Sovrintende alla redazione del processo verbale e ne dà lettura nella seduta successiva, se richiesto; tiene nota, secondo l'ordine, dei componenti che hanno chiesto la parola; fa gli appelli, dà lettura delle proposte e dei documenti; tiene nota, quando occorre, dei singoli voti, coadiuva il Presidente nelle operazioni di scrutinio; verifica il testo delle proposte di progetto di legge e di quanto altro sia deliberato dal CAL; concorre al buon andamento dei lavori secondo le disposizioni del Presidente.
3. In caso di necessità, il Presidente invita ad assumere temporaneamente le funzioni di Segretario il componente più giovane d'età fra i presenti in Aula.

Articolo 9 (Attribuzioni e modalità di convocazione dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario:
 - a) provvede alle attività di informazione, di consultazione, di studio, di organizzazione utili a favorire lo svolgimento delle funzioni del CAL;
 - b) in caso di morte, decadenza o dimissioni di un componente, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per la sostituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 41/2007.
 - c) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente ed esercita le altre funzioni ad esso attribuite dal CAL.
2. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza. La comunicazione è trasmessa per via telematica.
3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti e tre i componenti.

Articolo 10 (Sede)

1. Il CAL ha sede presso la sede del Consiglio regionale e vi si riunisce normalmente.
2. Quando ricorrano comprovate esigenze, la decisione di tenere le riunioni presso altra sede istituzionale può essere assunta con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 11 (Convocazione del CAL)

1. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quarto dei componenti.
2. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, nonché la data, l'ora ed il luogo della stessa.

3. L'avviso è comunicato ai componenti del CAL, unitamente alla documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta. L'avviso è comunicato per via telematica.
4. L'avviso è altresì comunicato ai soggetti autorizzati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del CAL di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 41 del 2007.
5. La convocazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nel termine di cui al comma 3.
6. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima della seduta, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno delle sedute del CAL sono comunicate con le stesse modalità di cui al comma 3, ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Articolo 12 (Delle sedute)

1. Le sedute del CAL sono pubbliche.
2. Il Consiglio può decidere di riunirsi in seduta non pubblica, su proposta del Presidente o su richiesta di un quarto dei componenti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli stessi, quando ricorrano gravi motivi riguardanti persone o il libero esercizio delle funzioni o altre ragioni di riservatezza.

Articolo 13 (Validità delle sedute e delle deliberazioni del CAL)

1. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui le leggi regionali prevedano maggioranze diverse.

Articolo 14 (Svolgimento delle sedute e delle votazioni)

1. Il Presidente, dopo le comunicazioni di rito e l'approvazione del verbale della seduta precedente, concede la parola al relatore sull'argomento iscritto all'ordine del giorno. Al termine, il Presidente apre la discussione generale secondo l'ordine di iscrizione a parlare.
2. Ciascun intervento, ad eccezione di quello del relatore, non può eccedere i cinque minuti.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi in cui il presente Regolamento preveda il voto a scrutinio segreto.
4. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti le persone nonché quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti.

Articolo 15 (Verbalizzazione)

1. Delle sedute del CAL è redatto verbale nel quale si dà atto di luogo, data ed ora dell'adunanza, dei presenti, degli argomenti trattati, delle votazioni nonché delle deliberazioni assunte.
2. Il verbale di cui al comma 1 è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del CAL ed è approvato all'apertura della seduta successiva.
3. La Struttura di supporto cura la conservazione dei verbali e la loro trasmissione ai componenti del CAL.

Articolo 16
(Iniziativa legislativa)

1. Progetti di legge regionale possono essere presentati al Presidente del CAL da ciascun componente.
2. I progetti di legge regionale di cui al comma 1 contengono il testo redatto in articoli, corredato da una relazione illustrativa. Se comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, indicano i mezzi per farvi fronte.
3. Il Presidente, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2, provvede all'iscrizione del progetto di legge regionale all'ordine del giorno della prima seduta utile del CAL e nomina relatore il proponente.
4. Per la discussione dei progetti di legge regionale si osservano in via generale e in quanto compatibili le norme del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
5. I progetti di legge regionale sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti e sono inviati al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti, corredati dalla relazione illustrativa, dalla deliberazione del CAL e dalla relazione tecnico-finanziaria di cui all'articolo 59 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Articolo 17
(Attività propositiva)

1. Il CAL, a seguito della trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie da parte del Presidente del Consiglio regionale:
 - a) valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo deliberando a maggioranza dei componenti presenti;
 - b) presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali deliberando a maggioranza assoluta dei componenti;
 - c) nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale deliberando a maggioranza assoluta dei componenti;
 - d) indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e ricorre al Collegio per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali deliberando a maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive.
2. Nei casi di cui alle lett. c) e d), la votazione avviene a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni del CAL sono inviate al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.
4. Il CAL inoltre:
 - a) formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali deliberando a maggioranza dei componenti presenti;
 - b) propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali deliberando a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 18
(Pareri obbligatori)

1. Il CAL esprime parere obbligatorio su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale.
2. Le richieste di parere del Consiglio regionale sono assegnate al CAL dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Le richieste avanzate dalla Giunta regionale con le modalità e secondo i criteri dalla stessa

adottati, sono presentate direttamente al CAL.

4. Il CAL, nel termine di venti giorni dall'assegnazione esprime parere obbligatorio:
 - a) sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli Enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed Enti locali deliberando a maggioranza dei componenti presenti;
 - b) sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale e sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari e sulla relazione che accompagna il rendiconto, deliberando a maggioranza dei componenti presenti;
5. Il CAL si esprime altresì nel termine di venti giorni dalla richiesta, o nel termine più ampio assegnato:
 - a) sugli atti relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*) deliberando a maggioranza dei componenti presenti;
 - b) in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli Enti locali deliberando a maggioranza dei componenti presenti;
 - c) su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali deliberando a maggioranza dei componenti presenti.
6. Ai fini della partecipazione della Regione alla fase ascendente di formazione del diritto europeo, il CAL esprime il proprio parere nel termine di 10 giorni dall'assegnazione allo stesso della proposta di atto europeo da parte del Presidente del Consiglio regionale.
7. Per motivi di urgenza e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, i termini previsti al comma 4 possono essere ridotti ad un terzo.

Articolo 19 (Adozione dei pareri)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria, il Presidente, ricevuta la richiesta di parere ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 41/2007, provvede, tempestivamente, alla nomina, tra i componenti del CAL, di uno o più relatori, cui è assegnato l'atto oggetto di esame.
2. Il relatore, avvalendosi della collaborazione delle strutture regionali competenti, trasmette al Presidente, entro il termine da quest'ultimo stabilito all'atto dell'assegnazione, lo schema del parere. Il Presidente provvede al successivo inserimento del parere all'ordine del giorno del CAL, che delibera entro i termini stabiliti all'articolo 18.
3. Il parere è inviato al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.
4. Salvi i casi di urgenza, i lavori del CAL sono sospesi in concomitanza con i periodi di inattività del Consiglio regionale di cui agli articoli 70, comma 2 bis e 73, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Conseguentemente sono sospesi i termini per l'espressione dei pareri.

Articolo 20 (Tavoli di concertazione - Procedure)

1. Su richiesta della Giunta regionale, il Presidente del CAL convoca tavoli di concertazione ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 41/2007.
2. La convocazione del tavolo di concertazione è inviata dal Presidente del CAL al Presidente della Giunta, all'Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, all'Assessore competente in materia, ai rappresentanti dell'ANCI, dell'UPL, dell'UNCCEM, della AICCRE e della Legautonomie.
3. La convocazione è altresì inviata a due componenti del CAL individuati dal Presidente sentito l'Ufficio di Presidenza.
4. La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con le

modalità di cui all'articolo 11.

5. In relazione agli argomenti oggetto di concertazione, il Presidente convoca i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell'Università e delle Istituzioni scolastiche, con le modalità previste all'articolo 11.
6. Se le intese o gli accordi di cui al comma 1 non sono raggiunti entro trenta giorni dall'insediamento del tavolo di concertazione, gli organi regionali provvedono con atti motivati.

Articolo 21

(Delega)

1. I componenti del CAL possono in via generale o di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti.
2. La delega è depositata presso la struttura di supporto di cui all'articolo 22.

Articolo 22

(Struttura di supporto)

1. La Struttura di supporto cura e sovrintende alle funzioni di segreteria del CAL ed assiste, ove richiesto, il CAL nella programmazione e nello svolgimento dei lavori. La struttura di supporto in particolare:
 - a) assiste il Presidente e l'Ufficio di Presidenza;
 - b) cura la ricezione e la trasmissione degli atti;
 - c) cura la convocazione delle sedute;
 - d) redige il verbale della seduta del CAL, ai sensi dell'articolo 15 e ne cura la conservazione;
 - e) assicura l'assistenza tecnico-giuridica al CAL per l'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 23

(Revisione del Regolamento)

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da ciascun componente del CAL. Le fasi successive del procedimento sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della l.r. 41/2007.
2. Le modifiche al Regolamento sono approvate dal CAL a maggioranza assoluta.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Articolo 24

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.